

**Proposta di legge n. 170/10 di iniziativa del Consigliere regionale Sebastiano Romeo, recante:
“Norme per l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità nel bacino regionale calabrese”**

Art. 1

(Destinatari e modalità di applicazione)

1. I lavoratori di pubblica utilità e i lavoratori socialmente utili ed ex art. 7 D.lgs n. 469/97, fuoriusciti dal bacino regionale, transitati in Società partecipate da Enti locali che siano state dichiarate fallite o sciolte per infiltrazioni mafiose e messe in liquidazione, devono essere reintegrati nel bacino regionale, a condizione che gli stessi subentrino agli LSU LPU deceduti, pensionati, e fuoriusciti dal bacino senza che abbiano beneficiato di risorse pubbliche a titolo di incentivazione.
2. Con apposito regolamento da adottarsi entro novanta (90) giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale disciplina le modalità di attuazione della norma di cui al comma 1.

Art. 2

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.